

COMUNE DI TOIRANO

* * *

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Capitolato d'oneri relativo alla procedura aperta indetta per conto del Comune di Toirano per l'affidamento in comodato d'uso gratuito dei locali siti in Comune di Toirano, Piazza Rosciano n. 1, di proprietà Comunale, da destinare a servizio educativo di asilo nido ed eventuali altri servizi per l'infanzia – Codice CIG n. _____ - C.p.v.: 80110000-8 (servizio educativo di asilo nido, minori da 3 a 36 mesi); 80410000-1 (altri servizi educativi per l'infanzia) – NUTS ITC32

ART. 1: Oggetto della concessione.

La concessione ha ad oggetto l'affidamento in comodato d'uso gratuito dei locali siti in Comune di Toirano, Piazza Rosciano n. 1, di proprietà Comunale, da destinare a servizio educativo di asilo nido.

Tenuto conto dell'esperienza maturata negli anni precedenti, si ipotizza un'utenza complessiva di 22 bambini, di cui 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, 7 bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi e 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Tenuto conto della capienza dei locali e delle regole di distanziamento sociale che il gestore dovrà necessariamente seguire per prevenire la diffusione del virus covid-19, il numero massimo di utenti è pari a 29 bambini.

Il servizio di asilo nido dovrà essere prestato per 12 mesi all'anno, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, da lunedì a venerdì.

I servizi aggiuntivi proposti dal concorrente potranno essere organizzati con orari e tempistiche meglio viste in funzione dei servizi offerti e della relativa domanda.

I servizi dovranno essere svolti dal gestore in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara.

In ogni caso, il servizio di asilo nido dovrà essere reso in conformità ai requisiti minimi, tecnici ed

organizzativi, previsti dalla D.G.R. n. 222/2015, da intendersi in questa sede interamente richiamata e trascritta.

Il gestore è sempre tenuto a garantire, nello svolgimento dei servizi prestati, il rispetto di tutte le normative di sicurezza e linee guida recanti misure di contenimento del contagio da corona virus vigenti al momento dell'attivazione dei servizi e per tutta la durata della concessione.

Il gestore è sempre tenuto ad applicare a tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio, il contratto collettivo di settore.

Il mancato rispetto delle condizioni offerte in sede di gara, qualora dia luogo ad un grave inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., legittimerà l'Amministrazione concedente a procedere con la risoluzione del contratto nel rispetto dei procedimenti previsti all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal citato allegato "A" alla DGR 222/2015 costituisce senz'altro giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 2: Durata della concessione

La durata della concessione è prevista in n. tre anni a far data dalla stipula del contratto. L'amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni successivamente alla scadenza del terzo anno, alle medesime condizioni oggetto di aggiudicazione.

L'affidamento del servizio negli anni 4°, 5° e 6° costituisce per il Comune di Toirano una facoltà e non un obbligo.

In caso di mancato affidamento per i suddetti anni aggiuntivi non spetterà al gestore alcun indennizzo.

Art. 3: Corrispettivi del servizio

Il servizio sarà remunerato direttamente dagli utenti, cui il concessionario applicherà le rette identificate nella propria offerta economica formulata in sede di gara.

Il Comune non apporta alcun contributo in numerario a favore del gestore, fatti salvi i contributi annuali (erogati ai sensi dell'art. 1 commi 180 e 181 L. 107 del 13/7/2015, nonché ordinanza del

Presidente della Giunta regionale n.34 del 25 maggio 2020) quantificati, per l'anno 2020 in complessivi Euro 13.000,00 (ai fini del calcolo del valore del contratto non rilevano eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del contributo regionale operate all'atto delle future liquidazioni, oggi non note e non quantificabili).

Si precisa che il Comune storerà a favore del gestore (con tempistiche congrue rispetto alle proprie esigenze di bilancio) tutto quanto ricevuto dalla Regione Liguria (tramite il Comune Capofila), nei limiti di quanto effettivamente a lui corrisposto: qualora, per qualsiasi ragione, il Comune di Toirano non dovesse essere destinatario di alcuna contribuzione (o dovesse ricevere contributi in misura minore di quanto indicato al comma 1° ai fini del calcolo del valore del contratto), il gestore non avrà alcun titolo o ragione per richiedere qualsivoglia contribuzione (o integrazione della contribuzione) direttamente al Comune, né tale riduzione potrà essere causa o ragione di incremento delle rette applicate agli utenti. Nel caso in cui il contributo erogato al Comune di Toirano e da quest'ultimo stornato al gestore dell'asilo dovesse aumentare rispetto all'importo di Euro 13.000,00, il gestore avrà l'obbligo di ridurre le tariffe applicate all'utenza in proporzione all'incremento del contributo, di modo che la maggiorazione ricevuta vada interamente a vantaggio degli utenti dell'asilo.

Quanto agli eventuali servizi educativi e per l'infanzia aggiuntivi, offerti da concorrente in sede di gara, il Comune provvederà ad approvare le relative rette su proposta del concessionario, previa verifica di congruità.

Al termine del primo anno, e per gli anni successivi, il gestore potrà applicare (senza necessità di autorizzazione e/o approvazione da parte del Comune di Toirano) un incremento delle suddette rette di importo pari alla variazione dell'indice ISTAT "FOI" rispetto all'anno precedente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero intervenire aggiornamenti, revisioni e/o adeguamenti della contrattazione collettiva di settore, il Comune (dopo aver compiuto la necessaria istruttoria), su richiesta del gestore, potrà approvare, *una tantum*, un adeguamento delle rette commisurato all'incidenza media percentuale degli aumenti del "totale costo orario" nelle categorie di lavoratori impiegati nel servizio.

Analogamente, previa verifica di congruità, il Comune potrà approvare incrementi delle suddette rette qualora l'evolversi della pandemia Covid-19 dovesse imporre, in futuro,

l'adozione di misure straordinarie che comportino per il gestore comprovati incrementi nel costo di gestione.

In ogni caso gli incrementi potranno essere applicati solo nell'anno successivo e non potranno mai riguardare l'anno in corso.

Eventuali periodi di chiusura forzata dovuti a misure di contenimento della pandemia non autorizzeranno l'approvazione di incrementi tariffari.

ART. 4: Obblighi del gestore

Sono a carico del gestore tutti i costi inerenti l'erogazione dei servizi, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alle spese per personale, materiali sanitari ed igienici (con esclusione dei pannolini), materiali non sanitari, servizi e tasse, pulizia, smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali, nonché le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, pertinenze ed aree esterne, nonché i costi di acquisto dei D.P.I. per gli operatori ivi inclusi quelli specificatamente previsti per la prevenzione dei contagi da COVID – 19.

Per quanto concerne arredi e attrezzature, spetta al gestore l'onere di dotarsi di tutto quanto necessario non incluso nel verbale di consegna.

Tutti gli arredi e le attrezzature di nuova acquisizione devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità in relazione al servizio erogato.

Il gestore dovrà inoltre:

- garantire l'accoglimento di tutte le richieste fino alla capienza massima autorizzata in base alla normativa vigente;
- assicurare l'inserimento, in via prioritaria, di bambini residenti nel territorio comunale, accogliendo le domande di inserimento, secondo il criterio temporale;
- conservare e custodire i beni di proprietà del Comune, a lui affidati, con la dovuta diligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 cod. civ., e non potrà, senza il consenso scritto del Comune, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
- segnalare tempestivamente ogni situazione che richieda un pronto intervento del Comune ed in caso d'urgenza, ad adoperarsi per evitare l'aggravamento d' eventuali

danni o pericoli di danno;

- farsi carico di ogni adempimento per le eventuali autorizzazioni amministrative obbligatorie per il regolare funzionamento della struttura.

In considerazione del fatto che i locali affidati in comodato sono parte integrante di uno stabile comunale adibito ad altri servizi scolastici pubblici, verificata l'impossibilità tecnica di provvedere alla separazione degli impianti ed a contabilizzazioni separate dei consumi, i costi relativi alle utenze (luce, acqua calda e riscaldamento) sono a carico del Comune.

Il servizio mensa è a carico del Comune ed è svolto contestualmente a quello servente le scuole. Il concessionario dovrà organizzare la refezione degli utenti in modo da evitare qualsivoglia contatto tra i propri dipendenti e quelli del servizio mensa. Nel periodo scolastico la gestione dei rapporti fra l'affidatario del servizio mensa e l'utenza dell'asilo nido (iscrizioni, acquisto buoni pasto, etc.) è in carico al comune di Toirano. Nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, o del servizio mensa ad essa connessa, il gestore dell'asilo nido dovrà gestire direttamente i rapporti economici e burocratici tra l'utenza servizio nido e l'affidatario servizio mensa.

Tutti i servizi dovranno essere resi in conformità all'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara, la quale dovrà essere formulata nel rispetto delle condizioni minime e modalità esecutive indicate nel capitolato d'onere posto a base di gara.

Nello svolgimento dei servizi, il gestore dovrà garantire il pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza e linee guida recanti misure di contenimento del contagio da corona virus vigenti dal momento dell'attivazione dei servizi e per tutta la durata della concessione.

L'inosservanza dei predetti obblighi potrà comportare la risoluzione del presente contratto ed il diritto dell'Amministrazione concedente di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre che il risarcimento di tutti i danni arrecati, anche eventualmente all'immagine dell'Amministrazione comunale.

In ogni caso, prima di dichiarare risolto il contratto, è onere dell'Amministrazione concedente inoltrare al concessionario una diffida ad adempiere entro il termine obbligatoriamente ivi prestabilito. In tal caso, è facoltà del concessionario far pervenire, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della predetta diffida, memorie e/o controdeduzioni.

In mancanza di queste ultime, o qualora l'Amministrazione concedente non le ritenga

obiettivamente giustificate, il contratto, sempre che l'inadempimento, il disservizio o l'omissione persistano, si intenderà risolto.

ART. 5 – Migliorie e modifiche alla struttura

Il gestore non può apportare innovazioni e modificazioni allo stato della struttura, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale e nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il gestore deve acquisirle a propria cura e spese.

Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite resteranno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo di compenso alcuno, fatto salvo il diritto del Comune di pretendere la rimessione in pristino dell'immobile.

ART. 6 – Ispezioni e verifiche

Il gestore riconosce al Comune il diritto di visitare e di ispezionare l'immobile sede dell'asilo, e di compiere comunque tutti i controlli opportuni per accertare il buon andamento della gestione anche in riferimento al piano di gestione presentato dall'offerente in sede di gara.

ART. 7 - Responsabilità

Il gestore deve presentare idonea copertura assicurativa che impegni la Compagnia assicurativa a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno della struttura.

L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colpa di persone delle quali debba rispondere e dovrà avere massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Copia di detto contratto assicurativo deve essere depositata in Comune al momento della sottoscrizione del verbale immissione nel servizio.

Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi.

ART. 8 — Garanzie

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti, il gestore deve produrre cauzione definitiva costituita a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016 a prima richiesta per un importo pari al 10% del valore annuale del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune ha diritto di avvalersi sulla suddetta cauzione che dovrà essere prontamente reintegrarla dal gestore entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 9 — Personale

Tenuto conto dell'utenza media registrata negli ultimi anni (22 bambini, di cui 5 di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, 7 di età compresa tra i 12 e i 24 mesi e 10 di età compresa tra i 24 e i 36 mesi) e di quanto previsto dalla d.G.R. 222/2015, il Comune stima che siano necessari per l'esecuzione del servizio:

- n. 3 educatori liv. C3/D1, per 6 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 52 settimane all'anno;
- n. 1 addetto ai servizi generali/ausiliario per complessive, per 4 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 52 settimane all'anno (3 ore pari al 50% del tempo pieno + 1 ora ipotizzata come dedicata all'igienizzazione specifica misura COVID-19);
- n. 1 coordinatore, livello D3/E1, per n 120 ore all'anno.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto il gestore si obbliga ad applicare a tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio, il vigente contratto collettivo di settore.

Il gestore si obbliga, altresì, per la durata del contratto, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla

struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Poiché la struttura ha ottenuto l'accreditamento regionale secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 222/2015, tutti i servizi dovranno essere prestati impiegando operatori in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e formazione previsti dalla d.G.R Regione Liguria n. 222/2015 e garantendo, per tutto il periodo di svolgimento del servizio, il rispetto dei criteri di "rapporto personale / bambini" previsti dalla suddetta d.G.R.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare in ogni momento gli opportuni controlli in relazione a quanto sopra.

In caso di inadempienza nell'applicazione dei contratti di lavoro l'Amministrazione comunale può addivenire alla risoluzione del presente contratto.

ART. 10 — Recesso e risoluzione per grave inadempimento.

Il Comune ha facoltà di recesso immediato senza preavviso nei seguenti casi:

(a) adozione di provvedimenti dai quali derivi, direttamente, per effetto di legge e per provvedimento di qualsiasi Autorità, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico del gestore;

(b) sopravvenute, motivate e urgenti ragioni di interesse pubblico nei casi in cui si manifesti per il Comune la motivata necessità di recuperare l'immobile libero da cose e persone, con preavviso di almeno 60 giorni. Costituiscono senz'altro "ragioni di interesse pubblico" tutte le ipotesi in cui il Comune di Toirano debba recuperare l'uso dell'immobile affidato in concessione per impiegarlo ad altri servizi scolastici comunali in ragione delle esigenze dettate dall'evolversi della pandemia da Covid-19.

Il Comune potrà recedere dal contratto in tutte le ipotesi in cui si verifichi un grave inadempimento del gestore, agli obblighi assunti con la stipula del contratto.

Costituiscono gravi inadempimenti a norma dell'art. 1456 cod. civ.:

(a) la grave e reiterata violazione degli impegni assunti dal gestore nella propria offerta tecnica, e/o l'erogazione di servizi secondo standard differenti da quanto indicato in sede di gara;

- (b) le gravi e reiterate violazioni delle norme in tema di sicurezza, sanità ed igiene;
- (c) il mancato pagamento del personale dipendente, e/o la mancata applicazione del vigente CCNLL;
- (d) il mancato rispetto degli standard previsti dall'allegato "A" della D.G.R. Regione Liguria n. 222/2015.

I servizi oggetto del presente contratto costituiscono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti (fatte salve eventuali cause di forza maggiore).

In ogni caso il Concessionario è inderogabilmente tenuto a garantire la regolare conclusione dell'intero anno scolastico in corso, nel contempo evitando qualsiasi disagio all'utenza.